

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 995 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Davide BACCHIN, e della società A.S.D. GALAXY FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide BACCHIN, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Galaxy FC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, avendone la diretta responsabilità in virtù della qualifica rivestita, omesso di approntare le idonee misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei tesserati per la società dallo stesso rappresentata permettendo che in data 24.2.2026, presso l'impianto sportivo Ennio Gazzetta sito in Via Valmarana in Mira (VE), alcuni soggetti non tesserati aggredissero il sig. Z.K., all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la A.S.D. Galaxy FC che si trovava nella zona degli spogliatoi per prepararsi all'allenamento della sua squadra di appartenenza;

A.S.D. GALAXY FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Davide Bacchin;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide BACCHIN,
 - Società A.S.D. GALAXY FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide BACCHIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide BACCHIN,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. GALAXY FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò